VERBALE DI ACCORDO PER COSTITUZIONE COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE - APPRENDISTATO

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 30 Marzo 2006, presso la sede dell'EBITER PESCARA, via A. Moro, 1 - Pescara

tra

CONFCOMMERCIO PESCARA – Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Pescara, rappresentata dal sig. EZIO ARDIZZI

e

la **Filcams-C.G.I.L.** rappresentata dal sig. ANTONIO TERENZI

la **Fisascat-C.I.S.L.** rappresentata dal sig. MARCELLO PASQUARELLA

la **Uiltucs-U.I.L.** rappresentata dal sig. NICOLA CIERI

visti

- gli artt. 47 e segg. del D. L.vo n. 276/2003 in materia di apprendistato;
- il Titolo V – Apprendistato – del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2/7/2004;
- l'Accordo quadro del 10/02/2005 per la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante nella Regione Abruzzo;
- la Deliberazione di Giunta della Regione Abruzzo n. 91 del 15/02/2005 Articolo 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma del mercato del lavoro avente ad oggetto la disciplina dell'apprendistato professionalizzante. – Indirizzi applicativi;
- le Deliberazioni di Giunta della Regione Abruzzo n. 583 del 21/06/2005 e n. 791 del 08/08/2005 Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante - Articolo 49 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 di riforma del mercato del lavoro - Integrazione della D.G.R. n. 583 del 21 giugno 2005;

considerato

- che le Parti riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema dell'istruzione e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale, lo sviluppo del settore;

si è concordato quanto segue.

COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE APPRENDISTATO

Articolo 1
Costituzione

E` istituita presso l'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Pescara – EBITER PESCARA – la Commissione Paritetica Territoriale "Apprendistato".

La Commissione Paritetica Territoriale è composta da tre rappresentanti nominati dall'Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Pescara e da tre rappresentanti nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL.

Per ogni componente titolare è nominato un componente supplente.

Le nomine dei componenti titolari e supplenti della Commissione sono comunicate da ciascuna delle Parti firmatarie all'altra Parte e all'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Pescara – EBITER PESCARA.

Articolo 2
Compiti

La Commissione svolge le funzioni relative al rilascio del parere di conformità per l'assunzione con contratto di apprendistato, così come disciplinato dal Titolo V – Apprendistato – del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004.

Il parere di conformità è espresso relativamente:

- al rispetto integrale del C.C.N.L. Terziario 2 luglio 2004 ai sensi dell'art. 10 della legge 30/2003;
- in rapporto alle norme previste dal C.C.N.L. in materia di apprendistato;
- ai programmi di formazione indicati dall'azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.

Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori specializzati e qualificati a seguito di dichiarazione di responsabilità dell'azienda, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento, del rispetto della percentuale di conferma prevista dall'art. 21 bis del citato C.C.N.L. 2.7.2004 nonché di qualsiasi altra previsione contrattuale in materia.

In coerenza con la definizione contenuta nell'Accordo quadro del 10/02/2005 per la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante nella Regione Abruzzo, la Commissione predisporrà uno schema - tipo di richiesta di parere di conformità e di Piano Formativo Individuale in osservanza ai profili professionali individuati o dal documento "*Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario, distribuzione e servizi e turismo*", redatto dall'ISFOL o dal Gruppo Tecnico presso la Regione.

Il parere di conformità avrà validità per tre mesi.

Per le domande di assunzione di apprendisti autorizzate dalla Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale, la Commissione Paritetica Territoriale ha il compito di verificare:

- la congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori specializzati e qualificati a seguito di dichiarazione di responsabilità dell'azienda;
- l'ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento;
- il rispetto della percentuale di conferma così come previsto dall'art. 21 bis - Seconda Parte del C.C.N.L.

Ove la Commissione non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta del datore di lavoro, questa si intenderà accolta (silenzio-assenso) così come previsto dal chiarimento a verbale dell'articolo 21 ter del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004.

Al termine del periodo di apprendistato l'azienda comunicherà l'esito del rapporto alla Commissione Paritetica di EBITER PESCARA.

Ai sensi dell'Accordo quadro del 10/02/2005 per la disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante nella Regione Abruzzo, la Commissione può individuare profili professionali non presenti nel documento "*Contenuti formativi a carattere professionalizzante di tipo tecnico scientifico ed operativo per gli apprendisti dei settori terziario, distribuzione e servizi e turismo*", redatto dall'ISFOL, per sottoporli al competente Gruppo Tecnico individuato dal citato Accordo.

Articolo 3
Funzionamento della Commissione

Le riunioni della Commissione sono convocate dalla Segreteria della Commissione, istituita ai sensi del successivo articolo 4, in considerazione dei tempi previsti per l'espressione del parere di conformità e sentite le Parti.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente almeno un rappresentante di Confcommercio e un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali.

Gli atti della Commissione sono adottati all'unanimità.

La Commissione, con proprio atto, può disporre una cadenza fissa alle riunioni. In tal caso non è necessaria la convocazione della Segreteria.

Articolo 4
Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale

All'interno di EBITER PESCARA è istituita la Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale "Apprendistato".

La Segreteria provvede a:

- protocollare le comunicazioni e le domande trasmesse dai datori di lavoro in base alla data di arrivo;
- verificare la regolarità, da parte delle aziende, del versamento sia del contributo di adesione a EBITER PESCARA sia delle contribuzioni previste **dall'art. 19, prima parte, C.C.N.L. Terziario 3 novembre 1994;**
- convocare, anche tramite fax o posta elettronica, le riunioni della Commissione qualora non venga definita una cadenza fissa;
- archiviare la documentazione;
- predisporre tutti gli atti necessari al funzionamento della Commissione;
- verificare la presenza di tutte le informazioni ed i requisiti necessari al rilascio del parere di conformità;
- predisporre i pareri di conformità adottati dalla Commissione;
- predisporre i verbali delle riunioni della Commissione;
- trasmettere alle aziende l'esito delle richieste anche tramite fax o posta elettronica.
- altri compiti assegnati dalle Parti firmatarie il presente accordo.

Articolo 5
Verbali

I verbali delle riunioni, contenenti copia delle domande presentate ed i loro esiti, sono sottoscritti al termine delle singole riunioni.

I verbali sono disponibili presso la Segreteria della Commissione che, a richiesta delle Parti firmatarie, provvede ad estrarre copia conforme.

Articolo 6
Compiti in materia di Contratti di inserimento

La Commissione è altresì competente a ricevere le comunicazioni scritte dei datori di lavoro in occasione dell'instaurazione dei Contratti di Inserimento, ai sensi dell'art. 41 - Contratti di inserimento – prima parte, C.C.N.L. del Terziario, Distribuzione e Servizi del 2 luglio 2004.

La Commissione verifica il rispetto della percentuale di conferma, il rispetto integrale del C.C.N.L. Terziario 2 luglio 2004 ai sensi dell'art. 10 della legge 30/2003 nonché qualsiasi altra previsione contrattuale in materia.

Nel caso in cui la Commissione riscontri la mancata rispondenza del suddetto elemento ne darà immediata comunicazione all'azienda per i conseguenti adeguamenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Confcommercio. **Gr.Uff. EZIO ARDIZZI**

Filcams – C.G.I.L. **Sig. ANTONIO TERENZI**

Fisascat – C.I.S.L. **Sig. MARCELLO PASQUARELLA**

Uiltucs – U.I.L. **Sig. NICOLA CIERI**